

STATUTO

PRIMO VALORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIALE DELL'ACQUA
MARINA 3

Numero REA: RM - 1673959

Codice fiscale: 16760511002

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 13780/8255 DEL 22 DICEMBRE 2023
STATUTO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Roma e con la disciplina della società a responsabilità limitata, la Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata, denominata: **"PRIMO VALORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove.

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Articolo 2

Norme applicabili.

Alla presente cooperativa si applicano:

1) — le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera; le norme del codice civile relative alle società cooperative.

Articolo 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 SCOPO SOCIALE

La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo le previsioni della legge n.381/91 in materia di cooperazione sociale attraverso lo scopo plurimo di:

- Assistenza e supporto a persone in situazione di vulnerabilità o di svantaggio in ragione delle proprie condizioni economiche personali, familiari o sociali e dei loro nuclei familiari. In particolare, l'attività della cooperativa sarà volta alla tutela delle seguenti categorie: anziani, persone con disabilità, minori, malati, minoranze etniche, razziali e linguistiche, extracomunitari, disoccupati ed inoccupati, detenuti in misura cautelare e/o alternativa, ex detenuti, persone affette da dipendenza (Alcool, tossicodipendenza, ludopatia), persone discriminate in base alla propria sessualità e identità di genere (Comunità LGBTQ);
- Promozione delle attività culturali e turistiche : promozione e gestione di mostre, eventi culturali, convegni, conferenze, mostre mercato, fiere, manifestazioni enogastronomiche e di esposizione artigianale, dibattiti, seminari, rassegne teatrali, letterarie, musicali e cinematografiche: proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, spettacoli teatrali. Ideazione e coordinamento di manifestazioni di carattere promozionale inerenti i più svariati ambiti di intervento: musica, storia, artigianato, fotografia, sport, ambiente, video arte, pittura, letteratura, poesia, danza, etc.

- Svolgere attività volte all'inserimento nel mondo del lavoro di persone con svantaggi fisici o psichici, le ragazze madri, ex detenuti ed ex tossicodipendenti.

La cooperativa sociale nel perseguimento dei propri scopi sociali utilizza innanzi tutto le prestazioni lavorative dei propri soci, a meno che queste non siano sufficienti rispetto ai fabbisogni lavorativi della società, od i soci non siano disponibili ad effettuare prestazioni lavorative oltre una certa misura, oppure non abbiano le competenze per effettuarle.

OGGETTO SOCIALE

Le attività che si propone di svolgere sono: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016,n.112, e successive modificazioni;

ATTIVITA' DI TIPO A

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, esclusa la pubblicazione della stampa periodica, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, compresa la fornitura di palchi e di servizi di service audio e video e tutte le prestazioni accessorie che concorrono alla realizzazione di eventi artistici e culturali;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- realizzazione di progetti e iniziative in materia di accessibilità, turismo accessibile e sostenibile, pari opportunità, salute, protezione, prevenzione, sicurezza, soccorso, assistenza, educazione, istruzione, inclusione sociale, lavorativa ed economica, supporto alla vita indipendente e all'autonomia delle persone in situazione di vulnerabilità o di svantaggio;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso con particolare attenzione ai temi del turismo accessibile e

sostenibile.

ATTIVITA' DI TIPO B

- gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi;
- - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- servizi di trasporto, accompagnamento e assistenza alla persona dedicati a persone con disabilità, anziani, malati, persone in situazione di vulnerabilità o di svantaggio;
- realizzazione di progetti culturali e sociali di interesse generale, volti al cambiamento e al miglioramento sociale con particolare riguardo ad iniziative ad impatto sociale volte all'integrazione ed al benessere delle categorie vulnerabili;
- gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici e privati;
- avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo anche nella forma di centri di formazione professionale – attraverso l'apprendimento di tecniche per la produzione di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni c/o terzi;
- programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;
- promozione e organizzazione di attività di formazione : organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento teorico/pratici nei vari settori di intervento dell'Organizzazione rivolte ai soci e a terzi;
- promozione turistica dei territori in un'ottica di accessibilità e sostenibilità, valorizzazione delle risorse ambientali, delle tipicità locali, della cultura, della storia e del folklore degli insediamenti urbani e rurali.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, attività di ricerca, informazione, sensibilizzazione e animazione delle comunità locali al fine di renderle più consapevoli e disponibili alla accoglienza ed alla convivenza con le persone in stato di bisogno, creazione di percorsi turistico ricreativi accessibili alle persone con disabilità, agli anziani e alle categorie più svantaggiate;
- organizzazione e gestione di momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici, estivi, gite e visite museali ecc...) rivolti a persone con disabilità, anziani e più in generale a persone in situazione di svantaggio o vulnerabilità; fornitura di attrezzature relative a spettacoli (tipo palchi e service audio);
- - realizzazione e organizzazione di centri di accoglienza, di attività ludico ricreative e/o di socializzazione, di animazione culturale finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché l'ideazione e lo sviluppo di iniziative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale e il turismo sostenibile;

- raccolta, catalogazione e diffusione di informazioni inerenti all'accessibilità dei luoghi nell'ottica di promuovere l'accessibilità e i principi dell'universal design anche attraverso iniziative volte a sensibilizzare le pubbliche amministrazioni, i soggetti privati e i cittadini rispetto a queste tematiche;
- attività complementari e attività secondarie e strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Per la realizzazione delle suddette attività la Cooperativa può:

- richiedere finanziamenti presso gli istituti di credito;
- partecipare a bandi pubblici e privati volti a finanziare le suddette attività;
- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale disciplinata da apposito regolamento;
- costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa;
- compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendo interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa, nel perseguire gli scopi sociali si avvarrà del lavoro dei soci e del lavoro di terzi. La cooperativa si impegna, inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei propri Soci e ai collaboratori esterni.

Con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche eventualmente in essere, il Consiglio di Amministrazione adempirà ai doveri di legge in termini di bilanci e relazioni sull'andamento della gestione.

Articolo 5

Mutualità prevalente nella cooperativa di solidarietà sociale.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 6

Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

TITOLO III SOCI

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il numero delle quote del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del Cod. Civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo (se deliberato);
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza della cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Articolo 9

Tutti i soci dovranno versare, ove eventualmente previsto, il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6. Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 24;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'art.2528 Cod. Civ.

Articolo 10

Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori:

a) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di “soci lavoratori” della cooperativa; precisato che — ai sensi dell'art.10 della legge n.381/1991 — alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815;

b) — le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di “soci utenti”, o “soci fruitori” della cooperativa;

c) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n.381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

Nel caso di cooperativa s.r.l. con almeno nove soci:

d) — le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art.11 della legge n.381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 11

Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i “soci lavoratori” hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i “soci utenti” hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 12 Soci volontari.

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3

aprile 2001 n.142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) — i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt.2514, 2545-*quinquies* c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) — le disposizioni sul recesso (art.2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) — ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dal- l'art.2519, comma 2, del codice civile, ai fini dell'applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) — non si applicano ai soci volontari le norme sui “soci in prova” (art.2527, comma 3, del codice civile);
- 5) — per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art.2530, comma 1, c.c.);
- 6) — si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art.2538 del codice civile);
- 7) — della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art.2542, comma 2, del codice civile, non possono far parte i soci volontari.

Articolo 13

Soci persone giuridiche

Possono essere ammesse come soci della cooperativa — ai sensi dell'art.11 della legge 8 novembre 1991 n.381 — persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa sociale, e contribuiscono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso il conferimento in società.

In presenza di soci persone giuridiche, la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci ai sensi del primo comma dell'articolo 2522 del codice civile.

Le persone giuridiche sopra indicate possono sottoscrivere, oltre alla partecipazione ordinaria, anche strumenti finanziari ex art.2526 del codice civile.

Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili. Più precisamente:

- 1) — i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* del codice civile) sono applicabili anche ai soci persone giuridiche;
- 2) — la disposizione ex art. 2532 del codice civile sul recesso trova applicazione anche ai soci persone giuridiche;
- 3) — ai fini dell'applicazione dell'art.2519, comma 2, del codice civile, e quindi del numero dei soci rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sulla società a responsabilità limitata, non si tiene conto dei soci persone giuridiche, che non concorrono direttamente ad attuare lo scopo mutualistico;
- 4) — ai fini dell'applicazione dell'art. 2522, comma 2, del codice civile, le persone giuridiche non possono essere computate nel numero minimo di tre soci richiesto dalla norma, né possono partecipare alla cooperativa composta da meno di nove soci (che devono essere tutti persone fisiche);
- 5) — le norme sui “soci in prova” (art. 2527, comma 3, del codice civile) non si applicano alle persone giuridiche socie;
- 6) — le partecipazioni sociali delle persone giuridiche possono essere cedute ad altre persone giuridiche — aventi i requisiti prescritti dall'art.11 della legge

n.381/1991 — previa autorizzazione degli amministratori, di cui all'art. 2530, comma 1, del codice civile, finalizzata ad accertare il possesso nell'acquirente dei requisiti suddetti;

7) — si applica ai soci persone giuridiche la regola del voto capitario di cui all'art.2538 del codice civile; si applica altresì il limite di cinque voti previsto dall'art.2538, comma 3, del codice civile, quale previsto in generale dal presente statuto per i soci cooperatori persone giuridiche; fermo restando che le persone giuridiche ex art.11 della legge n.381/1991 non possono esprimere, in ciascuna assemblea generale, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati;

8) — ai fini dell'art.2542, comma 2, del codice civile, e quindi della composizione della maggioranza degli amministratori della cooperativa, i soci persone giuridiche non sono computate tra i soci cooperatori.

SOCI AMMESSI A CATEGORIE SPECIALI: SOCI IN PROVA

ARTICOLO 14 - SOCI IN PROVA

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2527 c.c. la cooperativa può ammettere nuovi soci, meglio identificati come soci in prova, in una categoria speciale. Essi non possono essere come numero superiori ad un terzo del numero totale dei soci della cooperativa. Per diventare socio in prova si dovrà inviare domanda scritta seguendo l'iter previsto dall'articolo 10 del presente statuto. Essi pur potendo partecipare alle assemblee ordinarie, e non alle straordinarie, non avranno diritto al voto. Il socio in prova dovrà rispettare solo gli obblighi lavorativi previsti per il lavoratore. Il socio in prova dopo un periodo di cinque anni potrà usufruire dei diritti spettanti agli altri soci della cooperativa, se dovesse rimanere socio della cooperativa. La decisione verrà presa dal consiglio di amministrazione previo presentazione della relativa domanda di ammissione, da parte del soggetto interessato, entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di socio in prova. Se tale diritto non verrà esercitato dall'interessato, terminerà il legame esistente tra il socio in prova e la cooperativa sociale. Il socio in prova potrà recedere inviando una raccomandata A/R al consiglio di amministrazione che entro dieci giorni dal ricevimento della stessa dovrà ratificare la decisione. L'esclusione del socio in prova potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nelle modalità previste dall'articolo 18 del presente statuto.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 15

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo 16

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento

di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Articolo 17

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.

Articolo 18

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'Organo Amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del Codice Civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'art.9 lettera c), e dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel Libro dei Soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Articolo 19

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Articolo 20

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'art.26 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo

scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi alla approvazione del bilancio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Articolo 21

In caso di morte del socio il diritto agli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente art.19, allo scadere dei 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, possono chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi, debbono nominare un rappresentante comune.

L'Organo Amministrativo delibera sull'ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Articolo 22

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 (centoottanta) giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.

Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

Articolo 23

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 24

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali di cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.26;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a

copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.
Le riserve non possono essere mai ripartite tra i soci.

Articolo 25

Il capitale sociale sottoscritto in denaro deve essere versato in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione.
Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 26

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del codice civile e con le modalità previste dal medesimo articolo.
In caso di trasferimento per atto tra vivi, gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.
In trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:
- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.
Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.
Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.
Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere all'Arbitro, promuovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà a nominare l'Arbitro, che opererà con i criteri di cui all'art.39 del presente statuto da parte del Presidente del Tribunale di Roma.
L'Arbitro provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.
Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Articolo 27

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali

al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n.904;

b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria.

Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002 n.220.

In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e- rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

In alternativa a quanto sopra, l'Organo Amministrativo, potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del codice civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911 n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società Cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di Cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la Cooperativa potrà attribuire ai soci a

titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Articolo 28

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 29

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, email) sempre che, sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 30

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per

la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'Organo Amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alle gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della Cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devo- no essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 31

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 32

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 33

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o audio conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o

ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno un'assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Non hanno diritto di voto i soci in categoria speciale in prova fino alla convalida della effettiva ammissione a socio ordinario.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle per l'assemblea nelle S.R.L.

Articolo 34

L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 35

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 (tre) a 9 (nove) consiglieri.

I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi, i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per le loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativi, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze, sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione comprese l'audio conferenza e la video conferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale;

2. Che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. Che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- a) redigere i bilanci consuntivi;
- b) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- c) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- d) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- f) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;

- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione delle legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- j) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.
- k) Deliberare la modifica della sede sociale all'interno dello stesso comune

Articolo 36

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per la cooptazione.

Articolo 37

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 38

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea 2 (due) sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

TITOLO VIII

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Articolo 39

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 40

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione; ove la Cooperativa aderisse all'Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria; in difetto di

adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 41

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Roma provvederà alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'Arbitro giudicherà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni dell'Arbitro sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

F.TO ANNA ELENA MARIELLI

F.TO MARCO PIERMARINI

F.TO SALVATORE FEDERICO NOTAIO

20 di 20